

Statuto Fnp Territoriale di Latina

PARTE I NORME GENERALI COSTTTTUTIVE

Capitolo I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Federazione Territoriale della Fnp Cisl di Latina quale articolazione della Federazione Nazionale Fnp, con sede in Via Cairoli n. 10. Essa è l'Organizzazione Territoriale di Latina dei Pensionati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl).

Obiettivo principale della Fnp è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e sociale.

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della Fnp, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, dell'assistenza, dell'ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La Fnp ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

- a) Perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità, della povertà e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal uopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato ai pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo.

- b) Promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane.
- c) Perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani e ai pensionati.
- d) Tutelare gli interessi degli iscritti, purché rientrino nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un' adeguata assistenza legale.
- e) Rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base.

A tal fine per meglio tutelare gli interessi dei pensionati la Fnp Territoriale designa in base a quanto previsto dallo Statuto nazionale in ogni Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa con voto consultivo.

- f) Promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.

In tale ottica la Fnp promuove la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato.

- g) Operare in ambito locale attraverso la RLS in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 3

La Fnp Territoriale provvede a:

- raccordare la propria azione con quella della Federazione Regionale e della UST Territoriale.
- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa del territorio
- rappresentare l'Organizzazione di fronte alle Istituzioni Territoriali;
- programmare e gestire l'attività di formazione;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi.
- Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori.

- Designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- Assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi, le RLS nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari supporti, tra i quali in particolar e la formazione e l'informazione.

Capitolo II: Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla Fnp-Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla Fnp-Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie istanze congressuali.

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi statuari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Fnp-Cisl.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II: NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo III: Il Consiglio Generale

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste all'articolo 17 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Consigli Generali a tutti i livelli dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30%.

Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto un rappresentante delle categorie più deboli (pensionati sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, la composizione della stessa determinando la presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed il numero dei componenti la Segreteria.

Capitolo IV: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine, il regolamento di attivazione dello statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

I Presidenti dei Collegi devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo dei Sindaci revisori.

All'atto dell'accettazione della candidatura, il Presidente del Collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o compensi.

A livello Territoriale può essere previsto che il Presidente del Collegio dei Sindaci Regionale sia anche Presidente dei Collegi Territoriali, al fine di omogeneizzare i comportamenti.

Capitolo V: Modalità di ricorso al Collegio dei Probiviri

Articolo 8

Fermo restando che è lo Statuto nazionale a disciplinare la costituzione e i compiti del Collegio dei Probiviri, il socio che intende denunciare una inadempienza allo Statuto, deve rivolgersi ai Probiviri nazionali.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono le Segreterie Nazionale, Regionali o interregionali e Territoriali, per i rispettivi livelli di competenza, sentita la Fnp Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 8-9-10 dello Statuto nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 9

Quando le Segreterie ai vari livelli vengono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Capitolo VI: Rotazioni e limiti di età

Articolo 10

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali

(8 anni) costituisce per i Segretari Generali e Aggiunti nonché per i componenti le Segreterie Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riagggregazione.

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale o interregionale e territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente anche se eletti precedentemente alla celebrazione del IX Congresso Fnp Territoriale. Le modalità attuative saranno decise dal Consiglio Generale della Fnp-Cisl Territoriale.

Capitolo VII: Incompatibilità

Articolo 11

Per affermare l'assoluta autonomia della Fnp-Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro, a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, in associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, comunali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali.
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di Comuni e consorzi intercomunali, comunali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I Comitati Esecutivi sono inoltre competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 12

Le cariche di componente di Segreteria della Fnp a livello nazionale, regionale o interregionale e territoriale sono incompatibili con l'esercizio della libera professione, di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Capitolo VIII: Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 13

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.

La elezione a componenti degli organi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura Fnp non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 14

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 10% dei suoi componenti.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione, previsti nel precedente comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

- h) Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE III

GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX: Definizione degli Organismi

Articolo 15

Gli organi della Fnp Territoriale sono:

- a) il Congresso Territoriale
- b) il Consiglio Generale Territoriale
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale
- d) la Segreteria Territoriale
- e) il Collegio dei Sindaci Territoriale.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi di cui sopra sono stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto.

Capitolo X: Il Congresso Territoriale

Articolo 16

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Fnp Territoriale di Latina; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso della FNP CISL Nazionale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie.

Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa a livello locale, è previsto lo svolgimento della Assemblea Territoriale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 17

Il Congresso Territoriale è composto dai delegati eletti nelle Assemblee pregressuali delle rispettive RLS che sono in regola col tesseramento confederale. Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante.

Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 18

L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere portato a conoscenza della Fnp Regionale e delle RLS Territoriale almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 19

Il Congresso Territoriale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale, i delegati al Congresso della FNP CISL Regionale e al Congresso della UST Cisl Latina, il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XI: Il Consiglio Generale

Articolo 20

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Federazione Territoriale dei Pensionati, FNP Territoriale, tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Fnp sulla base delle deliberazioni del Congresso Regionale

Spetta al Consiglio Generale in particolare:

- eleggere nel suo seno prima la Segreteria-Territoriale e poi il Comitato Esecutivo;
- convocare il Congresso Territoriale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed, eventualmente, in sede straordinaria;
- esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Territoriale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
- emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della UST CISL di Latina e della FNP CISL Regionale nelle misure previste dalle norme dei rispettivi regolamenti di attuazione dello Statuto.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 21

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

Capitolo XII: Il Comitato Esecutivo

Articolo 22

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni 3 mesi ed è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. È presieduto dal Segretario Generale.

Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Federazione.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

Capitolo XIII: La Segreteria Territoriale

Articolo 24

La Segreteria Territoriale, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto può essere così composta :

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- c) dai Segretari Territoriali;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari Territoriali secondo le esigenze funzionali nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.

Articolo 25

La Segreteria Territoriale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, gestendo politicamente le decisioni degli organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Territoriale, quello relativo all'Amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Territoriale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e le linee di politica delle risorse da sottoporre al Consiglio Generale, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della Federazione.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario Generale Aggiunto, qualora istituito, lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari Territoriali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE

Capitolo XIV: Le strutture regionali e territoriali

Articolo 26

Le Fnp Territoriali si articolano in Strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali), a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere i delegati al Congresso Territoriale.

La rete delle RLS assicura un riferimento a tutti gli iscritti alla Fnp per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le RLS operano in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS sono definite dal regolamento regionale e territoriale. La Fnp Territoriale, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, dalla Federazione Regionale, sulle materie di competenza Statuto Fnp-Cisl Territoriale di Latina nell'ambito degli indirizzi fissati primaria del territorio.

Articolo 27

La Fnp Territoriale fa parte della Unione Sindacale Territoriale della Cisl di riferimento.

Articolo 28

Le Fnp Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero di componenti in rapporto al numero degli iscritti e alle esigenze locali, garantendo comunque che, il numero degli eletti non può essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del Regolamento di Attuazione.

Articolo 29

Sono organi delle Fnp Territoriali:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Generale Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 2, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

PARTE V GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV: Il commissariamento delle strutture

Articolo 30

Si fa esplicito rinvio allo Statuto e al regolamento di attuazione della FNP CISL Nazionale.

Capitolo XVI: La reggenza

Articolo 31

Allorché la Fnp Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione

secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVII: Contribuzione e Tesseramento

Articolo 32

L'adesione alla Fnp si realizza a mezzo di un quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi della Federazione Nazionale, sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti. La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la percentualizzazione del costo tessera sono definite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FNP CISL Nazionale.

Articolo 33

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del pensionato, all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVIII: Patrimonio

Articolo 34

Il patrimonio della Federazione Territoriale Pensionati di Latina è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. Le FNP Territoriali hanno l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 35

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Territoriale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 36

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati nella responsabilità dalla Federazione Regionale o Nazionale.

Articolo 37

I controlli di natura funzionale e finanziario-amministrativa nei confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale, la quale assicura in tal modo anche unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali.

La Federazione Regionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche nei confronti delle Fnp Territoriali.

PARTE VI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

Capitolo XIX: Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 38

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Territoriale.

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei componenti;

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli organi delle Fnp Territoriali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione almeno 3 mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi prima dell'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XX: Regolamento di Attuazione

Articolo 39

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole di due terzi dei diritto al voto.

Capitolo XXI: Coordinamento Donne

Articolo 40

Nella struttura Territoriale e nelle RLS, è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Capitolo XXII: Adeguamenti statutari e norme transitorie

Articolo 41

La norma prevista dal penultimo comma dell'articolo 5 dello Statuto dovrà trovare attuazione non oltre i due anni dal Congresso.

Articolo 42

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari Federali e Confederali di livello superiore.

Articolo 43

Norma transitoria

Quanto previsto dalle modifiche apportate agli artt. 13, 25, 29, 30, ex. 35, 36 e 47, soltanto relativamente alle Leghe, dovrà trovare piena applicazione entro 2 anni dopo lo svolgimento del XVII Congresso Nazionale Fnp.

Inoltre la parola Lega/leghe viene sostituita in tutti gli articoli dall'acronimo RLS.

Articolo 44

Norma transitoria

Quanto previsto dalle modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto, dovrà trovare applicazione con l'esercizio Finanziario 2014.